



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

Ufficio Relazioni Internazionali e Ricerca Scientifica

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO E TIROCINIO ALL'ESTERO

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto le attività formative svolte presso Università e aziende dei Paesi comunitari ed extra comunitari con le quali l'Ateneo abbia stipulato accordi di cooperazione. A tutti i fini del presente regolamento 1 credito ECTS è uguale ad 1 Credito Formativo Universitario (CFU).

Art. 2

Durata del soggiorno

1. Il soggiorno all'estero ha, di norma, durata da 3 a 12 mesi.
2. Il piano di studio (Learning Agreement) deve essere congruo a tale durata con un numero di crediti equivalente al corrispondente periodo di studio presso l'università di appartenenza (ovvero 60 CFU = un anno accademico = 9-12 mesi; 30 CFU = un semestre accademico = 4-6 mesi; 20 CFU = un trimestre = 3 mesi)
3. Il piano di lavoro (Training Agreement) deve essere coerente con il percorso formativo e contenere il numero di CFU che potranno essere acquisiti al raggiungimento dei risultati di apprendimento e riconosciuti sia se obbligatori cioè inseriti nel piano di studi sia se facoltativi quindi in aggiunta ai CFU previsti.
4. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate e finestre temporali ottimali in relazione alla propria organizzazione degli studi.

Art. 3

Strutture di gestione

1. La gestione della mobilità internazionale per lo svolgimento di attività formative di studio e tirocinio è di competenza dell'Ufficio Relazioni Internazionali di concerto con il Delegato del Rettore per il programma Erasmus e con i referenti per la mobilità internazionale dei corsi di laurea, componenti della Commissione di cui al successivo comma 2.
2. Alla Commissione Orientamento e Convalida esami sostenuti all'estero, all'uopo nominata dal Rettore, presieduta dal Delegato per il Programma Erasmus e composta dai referenti per la mobilità internazionale di ciascun corso di laurea, indicati dai Direttori di Dipartimento, sono affidati i seguenti compiti:
 - Orientamento agli studenti in uscita;
 - Consulenza nell'elaborazione del piano di studi prima della partenza in merito alla congruità del piano con le attività formative di cui si chiederà il riconoscimento;

- Verifica della documentazione e riconoscimento delle attività svolte all'estero al rientro dello studente;
- Applicazione, monitoraggio e aggiornamento delle procedure di riconoscimento di cui al successivo art. 5.

Art. 4

Procedure per l'attribuzione dei posti

I posti disponibili per lo svolgimento di un periodo di studio o tirocinio all'estero sono resi pubblici tramite l'emanazione di bandi pubblicati sul sito dell'Ateneo, ed assegnati in base a requisiti e criteri contenuti nei bandi stessi. I posti assegnati sono in genere, ma non necessariamente, corredati da una borsa di mobilità erogata dall'Agenzia Nazionale e/o dall'Ateneo su fondi propri.

Art. 5

Procedure per il riconoscimento dei periodi di studio e tirocinio all'estero

1. Insieme alla domanda di partecipazione al bando o comunque prima della partenza, lo studente elabora, in collaborazione con il referente per la mobilità internazionale del proprio corso di laurea, un piano di studi indicante le attività formative da svolgere presso l'università ospitante che sostituiranno alcune delle attività previste dal corso di studi di appartenenza per un numero di crediti equivalenti. Tale numero deve corrispondere in linea di massima a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo presso la propria università.
2. Fatte salve specifiche disposizioni dei Dipartimenti o dei Corsi di studio, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, viene effettuata in maniera che esse, nel loro insieme, siano mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con il profilo del corso di studi di appartenenza e possano sostituire con flessibilità un insieme di attività formative previste nel curriculum (per un numero di crediti equivalenti), senza ricercare l'equivalenza dei programmi dei corsi, l'identità delle denominazioni o una corrispondenza univoca dei crediti, tra le singole attività formative delle due istituzioni. Ove rilevante, il piano di studio da svolgere all'estero può includere il tirocinio obbligatorio ed il lavoro di preparazione della tesi, con relativi crediti. Per riconoscere il lavoro di tesi può essere necessario ripartire i crediti complessivamente attribuiti alla prova finale tra le attività di preparazione svolte all'estero e quelle da svolgere presso l'Ateneo (incluso l'esame finale). E' possibile anche predisporre piani di studio standard da consigliare agli studenti garantendone a priori il riconoscimento.
3. Il referente del corso di laurea, componente della Commissione Orientamento e Convalida esami sostenuti all'estero, deve approvare e sottoscrivere il Learning Agreement o Training Agreement, contenente l'elenco delle attività formative da svolgere con l'indicazione delle attività formative e dei crediti da riconoscere, prima della partenza dello studente e tenendo conto di eventuali specifiche disposizioni del Dipartimento o del Consiglio di corso di laurea.
Eventuali modifiche in itinere del LA o TA devono essere approvate con le medesime modalità.
4. Al rientro lo studente deve consegnare al competente ufficio idonea documentazione utile a dimostrare l'effettivo svolgimento delle attività formative (compreso il Transcript of Records). Il referente del corso di laurea verifica la congruità

e regolarità della certificazione e procede al riconoscimento delle attività formative svolte al fine della registrazione nella carriera dello studente e nel Diploma Supplement utilizzando il modulo allegato 1.

5. Il referente del corso di laurea, componente della Commissione Orientamento e Convalida esami sostenuti all'estero, si avvale della fattiva collaborazione dei titolari delle convenzioni internazionali con le università straniere.

6. I voti saranno convertiti mettendo a confronto la curva di distribuzione dei voti della classe di riferimento del corso di laurea con quella fornita dall'università ospitante, secondo le indicazioni della nuova Guida ECTS e del Decreto Direttoriale del MIUR del 5.2.2013. (allegato 2).

Nel caso in cui l'Università ospitante non abbia ancora elaborato la propria curva di distribuzione dei voti bisognerà chiedere al responsabile didattico di quella università una stima della distribuzione dei voti. Il voto italiano risultante dalla comparazione delle due curve di distribuzione sarà registrato dalla Segreteria Studenti nella carriera dello studente.

7. I Consigli di corso di laurea dovranno deliberare per quali insegnamenti potrà essere concesso l'esonero da vincoli di propedeuticità. Viene inoltre garantito il riconoscimento della frequenza, inclusa quella obbligatoria, alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Ateneo.

8. Considerato che in molte università straniere, soprattutto extra UE, il rapporto tra i CFU formalmente attribuiti e le ore di lavoro (lezioni e studio individuali) effettivamente realizzate dallo studente è spesso sostanzialmente diverso da quello delle università italiane, la Commissione può tenere conto – se certificato dall'università straniera – anche del numero di ore previsto per i singoli insegnamenti nonché delle ore di didattica frontale e studio individuale effettivamente realizzate dallo studente all'estero e convalidarle in termini di crediti.